
“Allegato A”

L.R. n. 23 del 29 luglio 1991
Criteria e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate dalle Università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private

Anno accademico 2024/2025

Il presente atto stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali relativamente all'anno accademico 2024/2025.

Sommario

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E CODIZIONI DI AMMISSIBILITA'
3. RISORSE FINANZIARIE
4. CONTRIBUTO REGIONALE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO
5. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
6. ISTANZE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE, MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
7. REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare istanza di contributo per i benefici di cui alla L.R. n. 23/91:

- a) le Università per la terza età e di educazione permanente comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private (di seguito denominate U.T.E.),
- b) i Comuni e Unioni dei Comuni della Regione Marche che gestiscono le U.T.E.

In alcuni casi le Università per la terza età sono gestite da amministrazioni comunali, pertanto si riconosce anche il Comune/Unione dei Comuni come possibile soggetto beneficiario del contributo.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità per le U.T.E. sono i seguenti:

1. essere legalmente costituite e possedere regolare atto costitutivo o statuto dal quale si evinca che operano senza fini di lucro;
2. aver svolto attività socio-culturale da almeno un anno;
3. avere sede legale e operativa e svolgere l'attività nel territorio regionale.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere posseduto alla data di avvio delle attività per le quali si richiede il contributo.

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo per l'anno accademico di riferimento.

2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di accedere ai contributi previsti, i soggetti richiedenti il contributo di cui al precedente *Punto 1* possono proporre **corsi**/laboratori, non inferiori a **3** per anno accademico, di almeno **10 lezioni** ciascuno, per attività didattiche afferenti a diverse materie e discipline.

Per le materie letterarie, storiche e scientifiche i docenti devono essere in possesso di un diploma di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi/laboratori.

Le lezioni dei singoli corsi/laboratori non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del numero minimo di 10 lezioni.

Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento nella vita sociale e culturale delle comunità nelle quali risiedono.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle U.T.E. sono libere fatto salvo l'eventuale versamento di una retta individuale.

Tale retta, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione totale o parziale, secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna università.

3. RISORSE FINANZIARIE

L'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'anno accademico 2024/2025 è pari ad € 60.000,00 con esigibilità della spesa nell'annualità 2025.

4. CONTRIBUTO REGIONALE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO

L'importo massimo concedibile per ciascun soggetto beneficiario avente titolo è pari ad € 10.000,00 sulla base dei seguenti valori unitari:

- quota base uguale per tutti i beneficiari: € 500,00
- importo per ciascuna attività (corso/laboratorio): € 150,00

Il contributo verrà erogato sulla base della **rendicontazione delle spese** sostenute e previa positiva istruttoria delle stesse.

Non sono previsti criteri di selezione.

Qualora le risorse stanziare per l'anno accademico di riferimento risultassero insufficienti per l'assegnazione delle intere quote sopra indicate, si procederà ad una riduzione proporzionale dei relativi contributi.

Le spese indicate nei consuntivi da presentare alla Regione Marche saranno valutate ai fini dell'ammissione a beneficio contributivo.

La Regione ha facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese correnti;
- b) le spese pertinenti e strettamente imputabili all'organizzazione e funzionamento dei corsi e laboratori (es: spese di pubblicità, promozione corsi/laboratori, assicurazione allievi, canoni di locazione per l'utilizzo delle aule, etc...);
- c) le spese per attività integrative connesse alle materie di insegnamento e in particolare la pubblicazione di programmi e dispense;
- d) le spese per docenti.

Le spese per essere ammissibili a contributo devono in ogni caso essere effettivamente realizzate, sostenute e pagate e devono essere ricomprese nell'arco dell'anno accademico (inizio – fine) dichiarato in sede di rendicontazione, ad eccezione delle spese di pubblicità, promozione corsi/laboratori che vengono generalmente sostenute prima dell'inizio dell'anno accademico.

L'I.V.A. sugli acquisti sarà riconosciuta qualora per il soggetto proponente rappresenti un costo e come tale non è posta in detrazione a carico dell'Erario.

Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese sostenute e pagate al di fuori dell'arco dell'anno accademico (inizio-fine) dichiarato in sede di rendicontazione, ad eccezione delle spese per la promozione e pubblicità dei corsi e laboratori;
- b) le spese di investimento;
- c) ogni altra tipologia di spesa non strettamente attinente alle attività delle U.T.E. di cui alla L.R. n. 23/91;
- d) le spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili;
- e) le spese per eventi conviviali (pranzi, gite sociali, etc...);
- f) le spese già rendicontate e/o da rendicontare per altri contributi privati e pubblici: comunitari, nazionali, regionali per le quali si possa configurare una ipotesi di doppio finanziamento.

6. ISTANZE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE, MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO a.a. 2024/2025

Le domande di contributo pervenute saranno valutate alla luce dei criteri approvati con il presente atto e dovranno pervenire entro il 30.06.2024.

La rendicontazione delle attività svolte nell'anno accademico 2024/2025 dovrà essere presentata entro il 30.06.2025.

Non potranno essere accolte istanze o rendicontazioni pervenute oltre le stabilite scadenze.

Le modalità per la presentazione delle istanze, per la valutazione ai fini dell'ammissibilità a contributo, le modalità di concessione contributo, di rendicontazione ed erogazione nonché le relative modulistiche saranno specificate con successivi decreti attuativi adottati dalla competente struttura regionale, Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse.

7. REVOCA DEI CONTRIBUTI

La Regione potrà disporre la revoca dei contributi nei seguenti casi:

- mancata attuazione dei programmi finanziati,
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione,
- qualora siano stati percepiti e/o richiesti ulteriori contributi pubblici e privati a copertura delle medesime spese rendicontate per le attività di cui al presente atto,
- rinuncia del beneficiario,
- qualora a seguito di verifiche e controlli sulla documentazione di rendicontazione presentata e sulle dichiarazioni, emergano dati/situazioni/circostanze non rispondenti a verità.